



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA (CLASSE L - SNT 1)

Art. 1- Premessa e contenuto

E' attivato, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Studio in Infermieristica secondo la vigente normativa di Ateneo. Il corso appartiene alla Classe **L - SNT 1**, ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti e rilascia il titolo di Laurea in Dottore in Infermieristica.

Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Studio in Infermieristica, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Il presente Regolamento, anche al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità dell'offerta formativa, disciplina:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente ed i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste ed i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere ed i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste ed i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero ed i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) gli eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) l'articolazione della docenza in seno al Corso di Studio, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 19;

s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Tramite un adeguato percorso formativo, i laureati in Infermieristica devono acquisire un profilo professionale coerente con quello indicato dai decreti del Ministero della Sanità. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

Le attività di laboratorio e di tirocinio devono essere svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE, 77/453/CEE e 2005/36/CE. Nel rispetto, delle norme comunitarie vigenti (77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36/CE e successive modificazioni ed integrazioni), concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o, il peso del credito formativo corrisponde a 30 ore di lavoro/studente.

Negli ordinamenti didattici delle Classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente; 9 per la prova finale e per la lingua inglese; 6 per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati in Infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o

libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Nella conversione del percorso formativo da ordinamento 509 a 270 (DM 31 ottobre 2007 n. 544, all. C) sono state apportate alcune modifiche migliorative all'ordinamento didattico sulla base dei seguenti criteri:

- riorganizzazione degli insegnamenti alla luce di organizzatori curriculari ispirati alle competenze *core* attese dal neolaureato e all'evoluzione dei bisogni di salute;
- riagggregazione degli insegnamenti sulla base di obiettivi formativi affini per ridurre l'eccessiva frammentazione didattica e migliorare la loro integrazione;
- allineamento degli obiettivi e delle attività formative alle direttive educative europee, in particolare per quanto riguarda l'assistenza ai malati cronici, alle persone nella fase di fine vita e al sostegno alle famiglie;
- ridistribuzione nell'arco del triennio dei crediti assegnati al tirocinio ed ai laboratori professionali con l'intento di valorizzare la valenza professionalizzante del Corso.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

I laureati nel Corso di Studio sono operatori delle professioni sanitarie dell'area delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e dovranno acquisire:

- Le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie ai sensi della direttive CEE all'esercizio della professione di infermiere e della metodologia e cultura necessarie per la pratica della formazione permanente, nonché di un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. A tali fini il Corso di Studio in "Infermieristica" prevede 180 CFU complessivi, articolati su tre anni di corso, di cui almeno **60** da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio).
- Le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo.
- La capacità di applicare, nelle decisioni professionali, anche i principi dell'economia sanitaria.
- La capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità e di intervenire in modo competente.

Ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, i laureati del Corso di Studio in Infermieristica svolgono, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica. Sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

In virtù delle competenze acquisite, i laureati in Infermieristica devono essere pronti a svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito del SSN, sia presso le Aziende Ospedaliere, pubbliche o private, sia in ambito territoriale e domiciliare, in qualità di lavoratori sia dipendenti sia autonomi.

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Studio in Infermieristica prevede un unico curriculum.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

Per l'ammissione al Corso di Studio in Infermieristica si richiede il possesso del Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente.

Il numero di studenti ammessi al Corso di Studio in Infermieristica è in rapporto alla programmazione nazionale ed alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, applicando i parametri e le direttive predisposte dall'Ateneo, sentito il Consiglio di Dipartimento.

Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c. 2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 ("Norme in materia di accesso ai corsi universitari").

L'iscrizione al primo anno del Corso di Studio in Infermieristica è determinata sulla base della graduatoria di merito definita dalla prova di ammissione, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

I candidati vincitori devono effettuare l'immatricolazione seguendo la procedura on-line e presentare all'Ufficio di Segreteria, entro i termini previsti, la documentazione richiesta. Trascorso tale termine essi saranno considerati rinunciatari. I posti rimasti liberi verranno assegnati a seguito dello scorrimento della graduatoria stessa secondo modalità previste dal bando di concorso.

Gli studenti iscritti saranno suddivisi nei tre canali attivi presso la sede di Messina – A.O.U. Policlinico "G. Martino".

Art. 6 - Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 30 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 8 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni e le attività di laboratorio. Il tirocinio professionalizzante prevede un impegno pari a 30 ore per CFU. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: a) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; b) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; c) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Le attività formative, per un totale di 180 CFU, sono comprensive di attività didattica obbligatoria (core curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP), di attività didattica opzionale (ADO) e di ulteriori attività formative a scelta dello studente (UAF); una quota di crediti è riservata allo studio individuale (autoapprendimento).

Attività Formativa Professionalizzante (AFP). Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze e abilità specifiche di interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia sia all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal decreto 24.9.97 n° 229.

I crediti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa comunitaria, sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per acquisire gli obiettivi prefissati. Il tirocinio professionalizzante comprende esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.

La responsabilità dell'organizzazione del tirocinio è affidata ad un *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti*, che si avvale di Tutori appartenenti allo stesso profilo professionale. Il *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti* appartenente allo stesso profilo professionale del Corso di Studio è nominato con incarico triennale, dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base dell'esperienza maturata, tra i docenti del settore scientifico disciplinare specifico del Corso di Studio (MED 45), in possesso del più alto livello formativo della specifica professione dell'Azienda di riferimento, della Facoltà o di struttura identificata ai sensi dell'art.6 del DL/vo 502/1992 (Coordinatore dell'AFP). Il coordinatore è responsabile della progettazione, organizzazione e gestione del tirocinio e della sua integrazione con le altre attività formative in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Studio.

Il Coordinatore, in collaborazione con i Tutori dell'AFP, elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio. Durante il tirocinio, il Coordinatore, in collaborazione con i Tutori, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. I tutori di tirocinio sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su di un apposito libretto predisposto dal Consiglio di Corso di Studio.

Il percorso formativo dello studente sarà documentato e monitorato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Possono accedere alle valutazioni gli studenti che abbiano conseguito una frequenza alle attività di tirocinio pari al 100%. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame dell'AFP, formata da due docenti del settore specifico (MED 45) e presieduta dal Coordinatore, peraltro possono far parte delle commissioni anche altri Docenti del Corso di Studio.

L'ordinamento didattico prevede attività di laboratorio professionalizzante dello specifico settore scientifico disciplinare del profilo professionale, quantificabile in 3 CFU. L'acquisizione di tali crediti avviene per verifica di idoneità.

Attività didattica opzionale (ADO). Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO), nell'ambito di un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di Studio o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio.

Le ADO proposte dal Consiglio di Corso di Studio possono corrispondere a due tipologie diverse: a) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo; b) attività pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo.

Le proposte di ADO devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Struttura Didattica .

Le ADO programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal Consiglio del Corso di Studio) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curriculari.

Le ADO, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.

Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 6 CFU nell'arco dei tre anni di corso.

Gli studenti che intendano proporre al Consiglio di Corso di Studio ADO non rientranti nel ventaglio delle ADO offerte dal Corso di Studio, sono tenuti a farne richiesta entro il mese di Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si propone si assume la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la verifica del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il riconoscimento. Le proposte saranno vagliate ed eventualmente approvate dal Consiglio del Corso di Studio.

L'attività didattica erogata dai docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.

La frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75% dell'impegno orario previsto. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADO.

La verifica del profitto alle ADO dà luogo ad una valutazione di "approvato/non approvato" ed è effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili dell'ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia dell'ADO ed approvate dal Consiglio del Corso di Studio e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. La frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

L'Ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 6 CFU complessivi di " **Altre attività formative (UAF)** ". Possono essere intese come "altre attività formative":

- corsi di informatica
- corsi di lingua straniera
- corsi di radioprotezione
- corsi di chirurgia
- abilità relazionali
- convegni, congressi, corsi
- riunioni ordini professionali
- stages formativi in presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie
- attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative proposte dallo studente, il Consiglio del Corso di Studio si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

Apprendimento autonomo. Il Corso di Studio, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore almeno del 50% di ogni credito completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Le ore riservate all'apprendimento prevedono:

- a) L'utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Studio per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da Personale della Facoltà.
- b) L'internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.
- c) Lo studio personale, per la preparazione degli esami.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza all'**attività didattica frontale**, alle **attività integrative** è obbligatoria, e non inferiore al 75% del totale delle ore del corso integrato; fermo restando l'obbligo della frequenza di almeno il 50% delle ore di ogni singolo modulo del corso integrato stesso. Le **attività formative professionalizzanti** e di **tirocinio devono essere assolte al 100%**.

Qualora lo studente, per gravi e documentati motivi, non abbia raggiunto il minimo della frequenza prevista (75%), è facoltà dei Docenti, in accordo con la Commissione Didattica, svolgere attività didattica finalizzata al recupero delle conoscenze e delle ore perdute.

La frequenza viene verificata dai Docenti, secondo le modalità stabilite dal Corso di Studio. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame.

L'attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello Studente dall'Ufficio Segreteria-Studenti, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti, certificati dal Coordinatore del Corso Integrato che li trasmette alla Segreteria-Studenti.

Gli Studenti eletti negli organi collegiali saranno giustificati per le assenze dalle attività didattiche quando vi sono riunioni dei medesimi organi.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in sovrannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione, fatto salvo attività di recupero svolte prima della data di iscrizione ai successivi anni accademici.

Per quanto riguarda particolari categorie di studenti, si rimanda ai dettami del "Regolamento d'Ateneo" previa valutazione della Commissione Didattica del Corso di Studio.

Per sostenere un esame, lo studente deve rispettare le eventuali propedeuticità che sono esplicitate nel Manifesto degli Studi.

Prima dell'esame di laurea lo studente deve aver superato con esito positivo, le prove abilitanti e tutti gli esami di profitto e comunque aver acquisito tutti i 180 CFU.

Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Studio in Infermieristica favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l'orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove *in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate:

- a) alla valutazione quantitativa con voto in trentesimi nella preparazione dello studente;
- b) alla valutazione idoneativa della preparazione dello studente.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1^a sessione nei mesi febbraio-marzo, 2^a sessione nei mesi giugno-luglio, 3^a sessione nel mese di settembre. Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.

Lo studente che non abbia i requisiti per l'iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente e questo per il periodo previsto dal Regolamento di Ateneo

Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, senza un limite massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo modalità stabilite dai singoli docenti. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni. L'esito dell'esame, con la votazione conseguita, è verbalizzato al termine dell'appello.

Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e

telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, e non sono considerate ai fini del conteggio degli esami. La prova finale utile al conseguimento del titolo è considerata nella votazione finale.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

La Commissione di esame è costituita da almeno due docenti eventualmente impegnati nel relativo Corso integrato ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Coordinatore della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa. Il Coordinatore e/o il Vicario del Corso di Studio possono supplire, in tutte le commissioni, le eventuali mancanze di docenti al momento degli esami.

Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

Il Direttore del Dipartimento propone la data degli appelli delle diverse sessioni e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale, si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro corso di studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio del Corso di Studio, sentito il parere della Commissione Didattica, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, e l'impegno orario per ciascun CFU, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative e il superamento di un esame finale. Per la convalida di crediti formativi acquisiti da più di tre anni, specie se in discipline propedeutiche, può essere richiesto il superamento di una prova valutativa, indipendentemente dalla frequenza delle lezioni. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, può valutare le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall'art. 14, comma 5, (per i corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

Saranno riconosciuti, soltanto, i crediti conseguiti da studenti che provengono da altri Corsi di Studio delle professioni sanitarie, della stessa o di altra Università.

Il Consiglio di Corso concede l'iscrizione ad anni successivi al primo quando la quota dei crediti formativi acquisiti e riconosciuti allo studente sia non inferiore alla metà dei CFU previsti dal Manifesto degli Studi per l'anno o gli anni precedenti.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, ogni Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 – Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Sono in ogni caso stabilite le seguenti propedeuticità:

- 1) Il Corso Integrato di Basi Biologiche della Vita (I anno, I semestre) è propedeutico al Corso Integrato di Basi Morfologiche della Vita (I anno, II semestre)
- 2) Il Corso Integrato di Basi Morfologiche della Vita (I anno, II semestre) è propedeutico al Corso Integrato di Fisiopatologia Applicata all'Infermieristica (I anno, II semestre)
- 3) Il Laboratorio Professionale primo anno, il modulo di Infermieristica Generale (CFU 2, compreso nel Corso Integrato di Scienze Infermieristiche- I anno, I semestre) e il modulo di Infermieristica Clinica (CFU 2, compreso nel Corso Integrato di Fisiopatologia Applicata all'Infermieristica – I anno, II semestre) sono propedeutici al Tirocinio I anno
- 4) Il Tirocinio I anno, il Laboratorio Professionale, il modulo di Infermieristica Clinica In Area Chirurgica (CFU 3, compreso nel Corso Integrato di Scienze Chirurgiche (II anno, I semestre) e il modulo di Infermieristica Clinica in Area Medica (CFU 3, compreso nel Corso Integrato di Scienze mediche – II anno, II semestre) sono propedeutici al Tirocinio II anno
- 5) Il Tirocinio II anno e il Laboratorio Professionale terzo anno sono propedeutici al Tirocinio III anno

Art. 14 - Prova finale

Lo studente ha la disponibilità di 5 crediti finalizzati alla preparazione di un elaborato di Laurea presso strutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello studente viene definita "Internato di Laurea". Lo studente che intenda svolgere l'internato di laurea in una determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta, avallata dal docente responsabile dell'elaborato e dal Coordinatore del Corso di Studio, e corredata del proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività opzionali seguite, *stages* in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attività compiuta ai fini della formazione). Lo svolgimento dell'internato di Laurea avverrà secondo le normative vigenti.

La scelta del tema dell'elaborato finale va effettuata almeno sei mesi prima dell'esame di Laurea, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta e disponibile nel sito web del Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio. Il docente responsabile per l'elaborato finale può essere ogni docente del Corso di Studio, al quale lo studente abbia fatto richiesta .

L'elaborato dovrà sintetizzare i risultati di un'esperienza di studio o di tirocinio e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. contenere un breve abstract;
2. essere rilevante per la professione infermieristica;
3. potrà riguardare diversi settori: clinico-assistenziale; etico; relazionale; educativo; preventivo; riabilitativo; organizzativo;
4. dovrà tener conto delle più attuali prove di efficacia;
5. potrà essere redatto anche in lingua inglese;

L'elaborato, una volta ultimato dallo studente, deve essere vidimato dal Docente responsabile e depositato in via informatica, presso la Segreteria del Dipartimento, nei termini previsti, sulla base del calendario fissato dal Direttore del Dipartimento presso cui il Corso di Studio è incardinato, in relazione ai diversi appelli di Laurea. Esso è reso visionabile ai componenti della Commissione di Laurea, nominata dal rettore dell'Università per quell'appello di Laurea.

Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva del tirocinio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DL n. 502/1992 e successive modificazioni, l'esame finale, ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale ed è organizzato in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale.

L'esame finale si compone di due momenti di valutazione diversi, cioè una prova pratica e una prova che consiste nella discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;

La Commissione per la prova finale è composta, secondo il comma 4, dell'art. 7 del DI 19/02/2009 da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore dell'Università e nel computo dei componenti della Commissione devono essere previsti almeno 2 membri designati dal Collegio Professionale.

La composizione della Commissione per la prova finale non può variare nel corso dei lavori dei due momenti di valutazione, a meno di modifiche del predetto provvedimento rettorale.

Il MIUR e il Ministero della Salute possono nominare propri rappresentanti a sovrintendere alla regolarità dei lavori delle prove di esame.

L'esame di Laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto stabilito dalla Commissione.

L'esame finale non può essere ripetuto più di una volta nella stessa sessione di Laurea.

Il voto finale di Laurea è determinato dalla media aritmetica dei voti degli esami (non considerando le attività che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi), espressa in centodecimi, ponderata per numero di CFU di tutte le attività formative previste nel piano di studio, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato alla prova finale, entro un limite massimo di 7 punti.

Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare:

- da 0,5 a 2 punti per la valutazione dell'elaborato tenendo conto del livello di approfondimento del lavoro svolto, del contributo critico del laureando, dell'accuratezza metodologica adottata per lo sviluppo della tematica e dell'esposizione durante la dissertazione;
- da 0,5 a 2 punti per la prova pratica: da 18/30 a 21/30 punti 0,5; da 22/30 a 24/30 punti 1; da 25/30 a 27/30 punti 1,5; da 28/30 a 30/30 punti 2;
- 1 punto per la durata degli studi (se laurea in corso);
- 0,5 punti per ogni esame con lode fino a un massimo di 2 punti.

Il voto complessivo, determinato dall'elaborazione dei punteggi, viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino.

La lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un punteggio finale non inferiore a 110 e con una media curriculare non inferiore a 102.

Ai fini del superamento dell'esame di Laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Ai sensi dell'Art. 27 del regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti impegnati a tempo parziale è consentito di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di "fuori corso".

Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del corso di studi che prevedono, pertanto, di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione.

Il Consiglio del Corso di Studio individuerà specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'Ordinamento del Corso distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.

I docenti sono tenuti a presentare il curriculum vitae al Coordinatore del Corso di Laurea, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere motivate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti. Il docente ha anche l'obbligo di prendere parte alle commissioni di esame; la sua eventuale assenza deve essere sempre giustificata, anche quando non compromette la regolare costituzione della commissione. In caso di ripetute assenze di un docente alle lezioni o alle commissioni d'esame, la Commissione Didattica può proporre al Direttore del Dipartimento di non rinnovare l'incarico di insegnamento per l'anno accademico successivo.

I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine

del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Studio in Infermieristica riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) composto da tre docenti, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore non fa parte del gruppo di AQ.

Il gruppo di AQ viene nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio.

Il Corso di Studio in Infermieristica è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti,
- il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio del Corso di Studio,
- la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,

- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,
- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.

Il Consiglio del Corso di Studio, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Consiglio del Corso di Studio e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Il Consiglio del Corso di Studio programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Il Consiglio del Corso di Studio organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi Docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell'impegno didattico dei Docenti e per la valutazione dell'efficienza didattica del Corso di Studio.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.